

Delibera n. 99/2017

Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014, recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”.

L’Autorità, nella sua riunione del 20 luglio 2017

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento), ed in particolare gli articoli 6 (“Inammissibilità di deroghe e limitazioni”), paragrafo 1, e 9 (“Disponibilità di biglietti, biglietti globali e prenotazioni”), paragrafi 3 e 5;
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del citato Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014;
- VISTO** in particolare l’articolo 9, paragrafo 5, del Regolamento, ai sensi del quale “*(i)n mancanza di biglietteria o distributore automatico nella stazione ferroviaria di partenza, i viaggiatori sono informati in stazione:*
- a) della possibilità di acquistare un biglietto per telefono, via Internet o a bordo del treno, e delle modalità di tale acquisto;*
 - b) della stazione ferroviaria o del luogo più vicini in cui sono disponibili biglietterie e/o distributori automatici”;*
- VISTO** l’articolo 10 (“*Sanzioni relative alle modalità di vendita di biglietti*”), comma 6, del d.lgs. 70/2014, ai sensi del quale “*(i)n caso di inosservanza dell’obbligo di informare i viaggiatori della mancanza di biglietteria o distributore automatico in*

stazione di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro”;

- VISTO** in particolare l'articolo 10 (“*Sanzioni relative alle modalità di vendita di biglietti*”), comma 4, del d.lgs. 70/2014, ai sensi del quale *“qualora anche solo temporaneamente non sia disponibile nella stazione di partenza o in prossimità della stessa alcuna modalità di vendita dei biglietti e l'acquisto riguardi un servizio ricompreso nell'ambito di un contratto di servizio pubblico, il biglietto è rilasciato a bordo treno senza alcun sovrapprezzo comunque denominato. In caso di inosservanza del divieto di applicare detto sovrapprezzo, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro”*;
- VISTO** il reclamo presentato in prima istanza a Trenord S.r.l. dalla sig.ra Antonella Catucci, in data 5 ottobre 2016;
- VISTO** il reclamo presentato all'Autorità, in data 13 febbraio 2017, prot. ART 877/2017, dalla sig.ra Antonella Catucci e i relativi allegati, con cui la stessa richiedeva la restituzione di una sanzione addebitata dal personale Trenord, in quanto il giorno 28 settembre 2016, essendosi recata alla stazione di Biassono-Lesmo per prendere il treno per Milano Porta Garibaldi, non aveva potuto acquistare il biglietto per assenza di biglietteria o distributori automatici funzionanti e punti di vendita alternativi. Era pertanto salita in treno senza biglietto e, dopo aver cercato inutilmente l'addetto, aveva preso posto ed era rimasta in attesa; l'addetto dapprima le aveva richiesto il pagamento del biglietto con maggiorazione e, a seguito delle sue proteste, le aveva addebitato, oltre al costo del biglietto (2,5 euro) 42,5 euro, da lei pagati;
- VISTA** la nota dell'Autorità, prot. 1576/2017 del 16 marzo 2017, con la quale si chiedevano a Trenord S.r.l. una serie di informazioni corredate della relativa documentazione;
- VISTA** la nota di risposta di Trenord S.r.l., prot. ART 2059/2017, del 3 aprile 2017, con cui l'impresa dichiarava:
- che presso la stazione di Biassono-Lesmo non sono presenti biglietterie, né emittitrici automatiche e che il punto vendita più vicino alla stazione dista poco più di 1 km da quest'ultima;
 - in relazione alla conferma che al momento della salita in treno l'utente, dopo aver cercato inutilmente il personale di bordo, era stata raggiunta dallo stesso che aveva emesso il titolo di viaggio e una sanzione, che da quanto risulta dal sistema di Trenord RBT (Rendicontazione Bordo Treno) *“si può solamente confermare che il personale di bordo ha emesso a bordo in via contestuale sia il titolo di viaggio sia la sanzione amministrativa”*;

- che alla data del 28 settembre 2016 non vi erano avvisi nella stazione di Biassono-Lesmo recanti indicazioni in merito alle modalità di acquisto dei titoli di viaggio, né del punto vendita più vicino;

VISTA la nota dell'Autorità, prot. 2473/2017 del 20 aprile 2017, con la quale si chiedevano a Trenord S.r.l. una serie di informazioni corredate della relativa documentazione;

VISTA la nota di risposta di Trenord S.r.l., prot. ART 2473/2017, del 27 aprile 2017, con cui l'impresa:

- affermava che nelle proprie Condizioni generali di trasporto si rinvia al sito internet in cui è possibile verificare la mancanza di biglietteria o distributore automatico nelle singole stazioni;
- precisava che nel caso di specie, tramite il sito internet, con apposita ricerca, il passeggero è informato relativamente alla situazione nella stazione di Biassono Lesmo (assenza di biglietteria, distributori automatici, presenza di un punto vendita con l'indirizzo e gli orari di apertura);
- relativamente a quanto sopra, allegava uno *screen-shot* da cui risulta che il medesimo sito internet riporta, erroneamente, quale distanza del punto vendita più vicino dalla stazione di Biassono-Lesmo 210 metri;

VISTO l'articolo 26 *“L’acquisto a bordo treno”* delle Condizioni generali di trasporto di Trenord S.r.l., applicabile nella fattispecie, ove si stabilisce che *“(è) ammesso l’acquisto a bordo dei treni, nel caso in cui un passeggero salga a bordo senza valido titolo di viaggio, da stazione: a. priva di qualsiasi canale di vendita; b. con biglietteria chiusa, con rivendite di biglietti convenzionate chiuse o aperte ma ad una distanza superiore ai 200 metri dalla stazione, ed emettitrici automatiche in modalità self-service non funzionanti. Nei casi di cui ai precedenti punti a) e b) il titolo di viaggio verrà emesso senza alcuna maggiorazione. In mancanza di biglietteria aperta o emettitrice automatica non disponibile o non funzionante una stazione viene considerata comunque abilitata alla vendita di titoli di viaggio, se la rivendita di biglietti convenzionata esterna alla stazione è posizionata entro una distanza pari a 200 metri dalla essa. È ammesso, inoltre, l’acquisto a bordo dei treni, nel caso in cui un passeggero salga a bordo senza valido titolo di viaggio, da stazione: c. dotata di biglietteria o rivendite di biglietti convenzionate aperte ad una distanza entro i 200 metri dalla stazione; d. dotata di emettitrici automatiche in modalità self-service funzionanti. Nei casi di cui ai precedenti punti c) e d) il titolo di viaggio verrà maggiorato di un’esazione suppletiva pari a 3 volte il prezzo del biglietto ordinario di classe e fascia minima in vigore. In tutti i suddetti casi il passeggero è obbligato a recarsi prontamente dal personale addetto al controllo per la regolarizzazione, diversamente, verrà sanzionato secondo quanto previsto dalla Sezione dedicata alle Sanzioni (Sezione 5)”*;

RILEVATO che nella risposta fornita da Trenord S.r.l. all'utente in data 20 ottobre 2016, a fronte del reclamo del 5 ottobre 2016, l'impresa ha confermato alla sig.ra Catucci

la legittimità dell'applicazione della sanzione, rimandando alle previsioni contenute nelle Condizioni Generali di Trasporto;

- CONSIDERATO** che, alla luce del quadro normativo di riferimento sopra riportato, oltre che dell'articolo 7 (*"Inefficacia delle clausole contenenti deroghe e limitazioni all'applicazione del regolamento previste nel contratto di trasporto"*), comma 1, del d.lgs. 70/2014, si ritiene che la previsione di cui all'articolo 26 delle Condizioni generali di trasporto possa trovare applicazione nelle sole ipotesi in cui all'utente sia stata data la possibilità, con le modalità individuate dalle pertinenti disposizioni nazionali (e supranazionali) - che richiedono la presenza, quantomeno in prossimità, di almeno un punto di vendita - di acquisire e quindi presentare un titolo di trasporto valido;
- CONSIDERATO** che, come emerge dalla documentazione in atti, presso la stazione di Biassono-Lesmo non esistono biglietterie né emettitrici automatiche e che il punto vendita più vicino alla stazione dista poco più di 1 km da quest'ultima;
- RITENUTO** che all'utente non sia stata data la possibilità di munirsi di un titolo di trasporto valido nella stazione di partenza o in prossimità della stessa;
- CONSIDERATO** inoltre che dalla documentazione agli atti risulta che Trenord S.r.l. non abbia informato i viaggiatori in stazione, come previsto dall'articolo 9, paragrafo 5, del Regolamento, della mancanza di biglietteria o distributore automatico in stazione, della possibilità di acquistare un biglietto per telefono, via internet o a bordo del treno e delle modalità di tale acquisto e della stazione ferroviaria o del luogo più vicini in cui sono disponibili biglietterie e/o distributori automatici;
- RITENUTO** che, per le ragioni sopra illustrate, sussistano i presupposti per l'avvio di un procedimento, nei confronti di Trenord S.r.l., per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi
- dell'articolo 10, comma 4, del d.lgs. 70/2014, per la violazione del divieto di applicare un sovrapprezzo comunque denominato nel caso di rilascio a bordo treno di un biglietto qualora non sia disponibile nella stazione di partenza o in prossimità della stessa alcuna modalità di vendita dei biglietti e l'acquisto riguardi un servizio ricompreso nell'ambito di un contratto di servizio pubblico;
 - dell'articolo 10, comma 6, del d.lgs. 70/2014, per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del Regolamento;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l'avvio nei confronti di Trenord S.r.l. di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione:

- a) dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del citato Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
 - b) dell'articolo 9, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
2. all'esito del procedimento potrebbero essere irrogate, per la violazione di cui al punto 1, lettera a), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.000,00 (mille/00) ed euro 5.000,00 (cinquemila/00), ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del d.lgs. 70/2014, e, per la violazione di cui al punto 2, lettera b) , una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso 1.000,00 (mille/00) ed euro 5.000,00 (cinquemila/00), ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del d.lgs. 70/2014;
3. è nominato responsabile del procedimento il dott. Bernardo Argiolas, quale direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.538;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie e documentazione al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, proporre impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate in motivazione;
7. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di 1666,66 euro (milleseicentosessantasei/66) per la prima sanzione, e di 1666,66 euro (milleseicentosessantasei/66) per la seconda, tramite versamento da effettuarsi unicamente mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera 99/2017". L'avvenuto pagamento deve essere comunicato al Responsabile del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
8. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;

10. tenuto conto che la violazione dell'articolo 9, paragrafo 5, del Regolamento è ancora in atto, si intima Trenord S.r.l. a porre fine all'infrazione entro il termine massimo di un mese dalla data di notifica della presente delibera, fornendo, almeno nella stazione di Biassono Lesmo, adeguata informativa della mancanza di biglietteria o distributore automatico, della possibilità di acquistare un biglietto per telefono, via internet o a bordo del treno e delle modalità di tale acquisto, nonché della stazione ferroviaria o del luogo più vicini in cui sono disponibili biglietterie e/o distributori automatici;
11. la presente delibera è notificata a Trenord S.r.l. a mezzo PEC.

Torino, 20 luglio 2017

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi